



Tribunale di Milano  
Sezione lavoro

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12/03/2013 ;

OSSERVA

1. Con il ricorso introduttivo, depositato il 21 dicembre 2012, è stata chiesta la fissazione di udienza di discussione nel vigore delle disposizioni di cui all'art.1, commi 47 e segg. della L.92/2012.

ha chiesto al Tribunale il riconoscimento della illegittimità o inefficacia del licenziamento irrogatogli il 22 maggio 2012 da parte di

Riferiva il ricorrente di essere stato assunto il 28 gennaio 2008 con contratto a tempo indeterminato e qualifica di quadro C.C.N.L. Commercio, con funzioni di *controller*.

In relazione all'impegno che era richiesto ricorrente, questi era stato dotato di un *computer* portatile aziendale che poteva portare a casa.

Il ricorrente non era mai stato destinatario di alcun provvedimento disciplinare ed aveva costantemente raggiunto gli obiettivi assegnati.

Il 20 aprile 2012 era stato convocato dall'amministratore delegato ed aveva ricevuto una lettera di *contestazioni disciplinari* con la quale era stato accusato di aver portato presso la propria abitazione sia al termine alla giornata lavorativa sia nei fine settimana il *computer* portatile. Era accusato di aver visitato quotidianamente tramite questo computer siti Internet di contenuto osceno e pornografico (doc. 8 fasc. ric.).

Nonostante le giustificazioni del ricorrente e la produzione di e-mail aventi ad oggetto attività professionale mandate durante i fine settimana dopo il termine dell'orario di lavoro,

era stato ugualmente licenziato.

2. , costituendosi, chiedeva il rigetto del ricorso.

Riferiva in particolare la società che il ricorrente, nella sua funzione di *controller*, gestiva ed era il depositario di dati riservati della società, afferenti la situazione economica e finanziaria della stessa. Nel 2010 la società aveva provveduto alla revisione dei sistemi informativi predisponendo un apposito regolamento circa le "*Disposizioni generali per gli utilizzatori dei sistemi informatici telefonici*" (doc. 6 fasc. conv.). Il regolamento era stato consegnato il 15 aprile 2010 anche a SFONDRINI Giuseppe. In queste disposizioni veniva espressamente previsto che i mezzi aziendali (fra cui anche il computer) dovessero essere utilizzati "*con estrema diligenza ed esclusivamente per adempiere proprie mansioni o incarichi*".

Era specificamente disposto che "*l'utilizzo di Internet è consentito solo per il perseguimento delle finalità strettamente professionali*" e che "*non è consentito, se non a fini strettamente attinenti all' svolgimento del proprio mansioni, visitare siti Internet che possono contenere materiale pornografico, osceno*".

Era peraltro stato comunicato dal responsabile dell'ufficio risorse umane, in data 30 novembre 2010, che i *computer* assegnati in dotazione "*devono essere utilizzati esclusivamente per fini lavorativi è solo per tali fini è quindi permesso portarli fuori sede*" (doc. 7 fasc. conv.).



Nonostante le precise disposizioni aziendali, la società tra marzo 2012 e aprile 2012 si era accorta del fatto che il ricorrente, quotidianamente nonché nei fine settimana, usava portare con sé fuori sede, senza richiedere alcuna autorizzazione, il *personal computer* aziendale.

, al fine di tutelare il patrimonio aziendale, aveva quindi richiesto ad esperti del settore di controllare da remoto la navigazione su Internet effettuata sul portatile aziendale di

Il traffico risultava documentato nei *files* di cronologia produce gli atti (doc. 10 fasc. conv.).

La relazione tecnica sui rischi di contagio di virus ossia di aggressioni esterne sul server e sulla rete aziendale aveva determinato la società ad inviare la lettera di contestazione disciplinare, prodromo del licenziamento.

Nel corso dell'udienza del 12 marzo 2013, il tribunale avanzava una proposta conciliativa (sulla base di lordi € 25.000,00 oltre alle spese) che veniva riusata dal ricorrente ed accettata dalla società.

### 3. Ritiene il Tribunale che il ricorso non possa trovare accoglimento.

licenzia il 21 maggio 2012, con una lettera del seguente tenore (doc. 13 fasc. ric.): "*In primis, infatti, risulta confermato che Ella, contravvenendo alle disposizioni aziendali a Lei ben note, giornalmente e durante il fine settimana, al termine dell'attività lavorativa, per mero utilizzo personale, porti con so fuori sede, senza alcuna previa necessaria autorizzazione, il portatile aziendale concessoLe in dotazione esclusivamente per fini lavorativi.*

*Ed invero, all'incontro del 7.5.2012, Le è stato consentito, come da Lei richiesto, di accedere alla Sua casella di posta aziendale per stampare le e.mail che, a Suo dire, avrebbero provato la conoscenza ed approvazione da parte dell'Amministratore Delegato, Dott.*

*e del Dott. , del Suo utilizzo da casa del portatile aziendale. Tuttavia, proprio il numero esiguo di e.mail da Ella prodotte, in realtà, comprova ulteriormente che soltanto in casi del tutto eccezionali e di urgenza la società Le abbia consentito di portare a casa il pc aziendale e, comunque, esclusivamente per fini lavorativi.*

*Ne consegue che Ella, in tutti gli altri casi, avendo portato con sé fuori sede il pc affidatoLe senza previa autorizzazione, ha palesemente violato le disposizioni aziendali.*

*Poiché risulta quindi incontestato ed ammesso il fatto che Ella avrebbe giornalmente portato con sé il pc aziendale al termine della giornata lavorativa e nel fine settimana, appare ancor più grave la circostanza che Ella avrebbe negato, sia nelle Sue giustificazioni scritte, sia nei due incontri tenutisi su Sua richiesta al fine di rendere le necessarie delucidazioni a Sua discolpa, di aver navigato quotidianamente, negli orari notturni, su siti di carattere osceno e pornografico, in piena violazione disposizione di cui al regolamento aziendale.*

*Ed infatti, innanzitutto, è evidente come tale Suo comportamento abbia provocato gravi rischi alla società, connessi all'utilizzo del pc aziendale per la navigazione internet utilizzando connessioni terze rispetto alla rete corporate della società, peraltro per accedere a siti di carattere dubbio, esponendo l'azienda a pericoli per la sicurezza dei propri dati aziendali, tanto più se si consideri che Ella, nella Sua posizione di Controller, è depositario di dati aziendali di natura economica e/o finanziaria strettamente riservati.*

*Inoltre, è evidente come le connessioni esterne non protette, nonostante l'installazione di sistemi antivirus, sottopongano il pc aziendale affidatoLe e, al momento delle riconnessione alla rete aziendale, tutti i pc utilizzati dall'azienda, a rischi di contagio da virus informatici, che possono provocare rallentamenti e/o addirittura arresto e distruzione dell'intero sistema informatico della società, con evidenti ripercussioni sull'ordinario svolgimento dell'attività della società. A tanto si aggiunga anche il rischio di contagiare le società terze con cui intrattiene rapporti di lavoro con il conseguente rischio di danno economico ed all'immagine della società.*



*Non solo. Le connessioni esterne a siti non sicuri, quali quelli a carattere pornografico ed osceno, possono evidentemente provocare aggressioni esterne e/o perdita e/o danneggiamento e/ o furto da parte di terzi dei dati aziendali ovvero delle credenziali di accesso.*

*Peraltro, con tale Suo comportamento, Ella ha sottoposto la società al rischio di indagini e/o sequestri per l'eventuale configurabilità di reati di rilevanza penale, con evidente pregiudizio economico, all'immagine ed alla stessa prosecuzione dell'attività della società.*

*Poiché il reiterato accesso a siti internet dal contenuto osceno pornografico risulta comprovato, è quindi evidente che la navigazione notturna in internet per accedere ai predetti siti risulti essere stata da Lei effettuata. Né, d'altronde, se così non fosse, tanto potrebbe costituire esimente per il Suo grave comportamento; è evidente, infatti, che anche laddove la connessione e la navigazione nei siti osceni e pornografici fosse stata effettuata da terzi appartenenti alla Sua sfera domestica e non, gli stessi avrebbero potuto accedervi a fronte del Suo consenso all'utilizzo del pc aziendale, così esponendo la società all'ulteriore rischio di accesso da parte dei terzi ai dati sensibili contenuti nel Suo pc.*

*Va da sé che questa società non possa in alcun modo tollerare che un proprio dipendente, a maggior ragione in considerazione del ruolo di Controller da Ella ricoperto, esponga la Società con il proprio comportamento al rischio di accesso e/o sottrazione da parte di terzi di dati aziendali sensibili e riservati e/o di contagio di virus per l'intero sistema aziendale e/o di violazione di norme di rilevanza penale.*

*Il reiterarsi o la gravità di tali comportamenti contestatili, che contravvengono alle disposizioni aziendali ed ai doveri cui avrebbe dovuto attenersi quale dipendente della Società, oltre a recare i gravi pregiudizi sopra meglio identificati, vista peraltro la funzione di Controller attribuitale e le funzioni delegate, non possono non compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia sul quale dovrebbe fondarsi un rapporto di lavoro Ira una società ed uno dei suoi dipendenti.*

*Conseguentemente, con la presente ci vediamo costretti a dover risolvere il rapporto di lavoro per giusta causa, con decorrenza dal ricevimento della presente, per tutti i motivi contenuti nella presente e nella precedente lettera di contestazione."*

4. Il licenziamento segue la contestazione disciplinare del 20 aprile 2012 (doc. 8 fasc. ric.), in cui si era contestato al ricorrente di portare fuori sede il personal computer in dotazione "giornalmente durante il fine settimana", "senza richiedere ed ottenere la preventiva prescritta autorizzazione della direzione aziendale".

Questo comportamento è indicato come foriero di "eventuali rischi di divulgazione di informazioni anche alla concorrenza". In aggiunta, aveva riferito che il ricorrente utilizzava il computer per visitare quotidianamente siti Internet di contenuto osceno e pornografico.

Sentito il 7 maggio 2012 (doc. 10 fasc. ric.) presso gli uffici della direzione della società, a viene dato il suo computer ed egli "individua numero 28 e.mail di lavoro ed un certificato allegato inviate da casa".

prova di aver consegnato al ricorrente le "Disposizioni generali per gli utilizzatori dei sistemi informatici telefonici" (doc. 6 fasc. ric.) debitamente sottoscritte. In esse vi si legge che "l'utilizzo di Internet è consentito solo per il perseguimento delle finalità strettamente professionali."

Il 30 novembre 2010 la società comunica ai dipendenti che "i personal computer assegnati in dotazione devono essere utilizzati esclusivamente per fini lavorativi e solo per tali fini è quindi permesso portarli fuori dalla sede" (doc. 7 fasc. ric.)

La discussione svolta in udienza si è concentrata prevalentemente sulla rilevanza del doc. 10, prodotto da , che dovrebbe essere la prova del fatto che il ricorrente utilizzava il computer aziendale per frequentare siti porno.

ha sempre riferito di non avere mai utilizzato il computer aziendale a tale fine, ed ha ricostruito la vicenda come una sorta di complotto ordito dalla società per sostituirlo nella sua funzione di controller.



5. La ricostruzione del complotto pare invero eccessiva, visto che la storia professionale del ricorrente nell'ambito della società convenuta è una storia di piena soddisfazione professionale e come tale descritta anche nel ricorso.

E neppure questione centrale può definirsi quella della frequenza o meno notturna dei siti porno, sebbene il ricorrente basi soprattutto su questa la teoria della cospirazione ai suoi danni, parrebbe di intendere, attraverso una costruzione *ad hoc* del doc. 10 prodotto da (che conterrebbe la prova di una navigazione compulsiva su siti di tal fatta in ore notturne).

Nell'appassionata discussione svolta dalla Difesa del ricorrente, pare notarsi una discrasia: si confonde la apparente insignificanza del fatto contestato con la sua irrilevanza nell'ambito di un giudizio che, trattandosi di lavoratore con qualifica di *Quadro* con funzione di *Controller* (ossia depositario di dati riservati della società afferenti la situazione economica e finanziaria, tra cui bilanci, budget, progetti speciali e contratti: doc. 4 fasc. conv., la *job description*), va compiuto sulla base di un *standard* di diligenza professionale (art. 2104 c.c.) che deve *necessariamente* tenere in considerazione *la natura della prestazione dovuta e l'interesse dell'impresa*.

Il giudizio quindi va compiuto in modo *molto più rigido* e fermo che non nei confronti di un altro dipendente, per via dall'essenziale rapporto di fiducia e di positiva valutazione che lega a e che nemmeno lui si è spinto a contestare.

Chi dispone, sul proprio p.c. aziendale, di informazioni la cui diffusione o alterazione è anche solo *potenzialmente* in grado di danneggiare la società, non può permettersi di non osservare le *policy* aziendali, e ciò anche solo con riferimento all'utilizzo del *computer* in dotazione.

Né può permettersi di riferire alla società di utilizzare il *computer* per *questioni di lavoro*, quando, invitato a farlo, è in grado di estrapolare solo 28 e-mail che concernono la propria attività lavorativa "casalinga" e, fra queste, solo 7 del 2010 e 3 del 2011.

Ciò significa, evidentemente, che l'asporto quotidiano e non autorizzato del *computer* dall'ufficio serve solo saltuariamente per l'attività lavorativa e prevalentemente *per altro*, fosse anche per frequentare siti diversi da quelli indicati dal citato documento 10.

E dunque la chiosa finale del licenziamento va condivisa: "*Va da sé che questa società non possa in alcun modo tollerare che un proprio dipendente, a maggior ragione in considerazione del ruolo di Controller da Ella ricoperto, esponga la Società con il proprio comportamento al rischio di accesso e/o sottrazione da parte di terzi di dati aziendali sensibili e riservati e/o di contagio di virus per l'intero sistema aziendale*".

La responsabilità, infatti, genera un maggior onere di diligenza, che non può trovare deroghe a seconda delle convenienze del lavoratore.

Il ricorso di va quindi rigettato.

6. va condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in favore di in complessivi € 2.500,00, oltre IVA e CPA.  
P. Q. M.

rigetta il ricorso di ;  
condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in favore di in complessivi € 2.500,00, oltre IVA e CPA.

Si comunichi alle parti costituite.

Milano, il 12/03/2013 .

Il giudice  
Giorgio Pietro Mariani

